

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNO 2014 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA PER IL TRIENNIO 2013-2015.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge 244/2007 all'art. 2 comma 594 dispone che "ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2011 adottano i piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio, delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali;

CONSIDERATO che i predetti piani triennali devono essere resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 165/2011 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 85/2005;

RICHIAMATO l'art. 6, commi 7,8,9,12,13 e 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 che prevede a decorrere dall'anno 2011:

a) la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza connessi a processi di privatizzazione ed alla regolamentazione del settore finanziario non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009;

b) non possono essere effettuate spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;

c) non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni;

d) non possono essere effettuate spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze Armate, delle missioni di Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, del personale della magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

e) non possono essere effettuate spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può

essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per gli effetti di contratti pluriennali già in essere;

RICHIAMATO altresì l'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012 in base al quale: "A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni".

DATO ATTO che l'art. 9 comma 28 del DL n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 come modificato dalla legge 183/2011, sottopone, a decorrere dal 1 gennaio 2012 le assunzioni con rapporti di lavoro a tempo determinato o con convenzione o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile degli enti locali al limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

CONSIDERATO che per le medesime amministrazioni la spesa per il personale relativa a contratti di formazione – lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70 lettera d) del Dlgs n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento della sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

DATO ATTO che in base alla deliberazione della Corte dei Conti, sezione controllo per la Toscana n. 14 del 14.2.2012 nelle disposizioni dell'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 rientrano anche i tirocini formativi;

RICHIAMATO l'art. 16 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella legge 111/2011 che prevede che le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2011 possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate

ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani, da aggiornare annualmente indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari;

CONSIDERATO che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente a seguito dell'attuazione dei suddetti piani possono essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa. La restante quota rappresenta un'economia di bilancio;

VALUTATO che le economie conseguite sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato dalle amministrazioni interessate, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e i conseguenti risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo;

DATO ATTO che i piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative;

RICHIAMATA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 13/2011 del 11.11.2011 avente ad oggetto le indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell' art. 61 comma 17 del DL 112/2008 e dell'art. 16 del DL 98/2011;

CONSIDERATE le misure proposte da T.P.O. delle diverse are, sulla base della richiesta trasmessa via mail in data 06/03/2014, e finalizzate alla razionalizzazione e riduzione delle spese e correlate ad azioni e progettualità e a specifici obiettivi ed indicatori di risultato nell'ambito della gestione di competenza, in atti;

DATO ATTO che il bilancio triennale 2013/2015 è improntato al rispetto dei vincoli previsti dal DL n. 78/2010 come determinati con riferimento alle spese di competenza relative all'anno 2009;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'adozione nei termini di legge del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per gli anni 2013 – 2015;

VALUTATO che le misure proposte per il triennio, come descritte in allegato alla presente deliberazione, sono articolate in tre parti:

- azioni e riduzioni obbligatorie conseguenti l'applicazione della legge n. 122/2010 " manovra economica 2010 " e successive previsioni legislative derivanti dai decreti definiti della spending review;
- azioni e riduzioni obbligatorie conseguenti l'applicazione della legge 244/2007;
- azioni e riduzioni conseguenti ad ulteriori misure proposte;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 Dlgs n. 267 del 18/8/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare , per le motivazioni espresse in premessa e richiamate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'aggiornamento per l'anno 2014 del Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2013 – 2015 (all. A) sulla base delle previsioni di cui al comma 594 dell'art. 2 legge finanziaria 2008 e all'art. 16 del decreto Legge 98/2011 convertito nella Legge 111/2011;

2) Di dare mandato ai T.P.O. competenti, per il tramite delle strutture agli stress assegnate, di proseguire e/o effettuare gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

3) Di dare atto che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente a seguito dell'attuazione del presente piano possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa – previa sottoscrizione di apposito accordo - e che la restante quota rappresenta un'economia di bilancio;

4) Di dare altresì atto che le economie conseguite saranno utilizzabili solo se a consuntivo sarà accertato, con riferimento a ciascun servizio, il raggiungimento degli obiettivi fissato per ciascuno delle singole voci di spesa previste nel piano e i conseguenti risparmi dovranno essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo;

5) Di dare infine atto che le suddette risorse potranno essere utilizzate per la contrattazione integrativa nell'ambito dei criteri previsti dall'art. 19 del Dlgs n. 150/2009 in conformità alle disposizioni normative e contrattuali vigenti e alle specificità definite nell'ambito del sistema di valutazione della performance individuale dell'Ente, fatte salve le limitazioni in materiale di spesa di personale previste dalla normativa di contenimento dei saldi di finanza pubblica.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000, N. 267.

- Per la **REGOLARITA' TECNICA**: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico procedurale”.

In data 26/03/2014

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Elena GIORDANO

- **VISTO DI COMPATIBILITA'** con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – Legge di stabilità n. 183/2011, D.L. n. 174/2012 e Legge 147/2013)

In data 26/03/2014

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Elena GIORDANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FAZIO ENNIO

IL SEGRETARIO
MARINO dott. MATTEO